



Comune di Torrebelvicino

Provincia di Vicenza

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2018
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2023**

Il Piano comunale del Commercio su aree pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10/2001, della D.G.R. n. 2113/2005, della D.G.R. n. 986/2013, della D.G.R. n. 1552/2016 e s.m.i., ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il presente Piano si compone delle seguenti parti:

- 1 – **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi** in concessione;
- 2 – **Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche** in ambito comunale.

PARTE 1

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI

MERCATO SETTIMANALE:

- denominazione: mercato del LUNEDI'

- ubicazione: Piazza A. Moro

posteggi : n. 14 +2 produttore agricolo

di cui:

Settore alimentare numero 4 (quattro) "A" nello specifico : 1 gastronomia/rosticceria – 1 frutta e verdura – 1 salumi/formaggi – 1 alimentare

Settore non alimentare numero 10 (dieci) "NA"

Produttori agricoli numero 2 (annuale)

PARTE 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/1998, dalla L.R. n. 10/2001, dalla D.G.R. n. 2113/2005, dalla D.G.R. n. 986/2013, e s.m.i.

MERCATO SETTIMANALE

Art. 2 - Localizzazione e articolazione del mercato.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale operante sull'area pubblica sita in Piazza A. Moro.
2. Disciplina inoltre le modalità di concessione e di gestione dei posteggi del mercato settimanale con giornata di effettuazione ricadente il lunedì, come stabilito con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 26.09.1988 (modificato art. 5 e 10 con Deliberazione C.C. n. 15 del 26.03.2009).

3. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso del titolo prescritto dalla normativa ed imprenditori agricoli.
4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
5. Articolazione del mercato:
Giorno: lunedì
Posteggi numero 16 (sedici), di cui:
Settore alimentare numero 4 (quattro)
Settore non alimentare numero 10 (dieci)
Produttori agricoli numero 2 (due, annuale).

Art. 3 - Pianta del mercato.

1. Presso lo Sportello Commercio del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato (allegata e parte integrante del presente provvedimento), con l'indicazione del numero progressivo, il settore merceologico, la dislocazione e il dimensionamento del singolo posteggio, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. L'ufficio comunale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco degli operatori del mercato e della relativa planimetria, dandone comunicazione agli Enti/Uffici interessati.
3. Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle relative planimetrie ed alla modifica della/e concessione/i.

Art. 4 - Giornate ed orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato si svolge nel giorno di lunedì.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8,30 devono aver installato il proprio banco – autoservizio e attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi nel mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, in tale caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. L'orario di vendita è stabilito nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso consueto della stessa.

6. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo, l'Amministrazione potrà decidere, su istanza degli operatori interessati, di anticipare, posticipare o effettuare in deroga nella medesima giornata festiva il mercato, così come previsto all'art.8 della L.R. n.10/2001, ad eccezione del 25 dicembre e del 1° gennaio. Il calendario dei mercati viene adottato con apposito provvedimento comunale.
7. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.

Art. 5 - Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti.

1. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, come da planimetria di cui al precedente art. 3. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra.
2. Attraverso il mercato deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi spazi indicati dal Comune.
4. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti, nel rispetto della normativa acustica vigente.
7. Gli operatori, le dotazioni e i mezzi utilizzati nel mercato devono essere aggiornati e adeguati alle norme, regolamenti, ordinanze e indicazioni tecniche vigenti per i mercati su aree pubbliche in materia di prevenzione incendi.

Art. 6 - Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita

1. Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 mt dal suolo e collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. Dovranno essere collocate in modo da non interferire con le strutture esistenti o con i fronti edilizi.
2. Le tende di copertura dei banchi non devono sporgere più di 100 cm sul fronte principale e 50 cm sui fronti laterali rispetto alla verticale del perimetro del posteggio segnato a terra. Tutte le eventuali tende o strutture che sporgono dal perimetro di posteggio verso le corsie individuate per il passaggio dei mezzi di soccorso

dovranno lasciare sgombra o garantire che si possa sgomberare in pochi secondi – un'altezza libera di 4,50 mt per il passaggio dei mezzi di soccorso.

3. Le merci non devono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura e comunque entro e non oltre la superficie assegnata .
4. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli solo se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende, comunque, ricompresa nella superficie dei posteggi assegnati.
5. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e, comunque, entro l'area del posteggio assegnato.
6. Le merci appese a carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
7. I banchi di vendita debbono essere allineati tra loro.
8. L'altezza minima dal suolo, delle superfici occupate dalle merci (banchi), non può essere inferiore a 50 (cinquanta) centimetri. L'esposizione a terra per la vendita, è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
9. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e dal successivo art. 24.

Art. 7 - Circolazione veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area mercatale ad eccezione che per gli operatori del mercato, che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'art.10 del presente regolamento, nonché per i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.
2. Gli orari di divieto e/o modifiche della circolazione veicolare nell'area mercatale, saranno stabiliti con apposito provvedimento comunale.

Art. 8 - Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Pertanto l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed è soggetta alla vigilanza e al controllo delle autorità sanitarie.
2. La planimetria del mercato individua i posteggi che possono ospitare impianti di cottura installati su automezzi/autonegozi che utilizzino alimentazione a gas da bombole.
3. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati e utilizzati in conformità alla normativa vigente.
4. E' vietato l'uso di generatori mobili alimentati a carburante per produrre energia elettrica per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi o impianti.

Art. 9 - Graduatorie.

1. Il competente ufficio comunale provvede a stilare la graduatoria degli operatori precari del mercato, detta "graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli. Tale graduatoria viene aggiornata in base alle presenze dei precari stessi, all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.
2. Ai sensi del D.Lgs. 114/1998 per numero di presenze al mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività.
3. Per essere inserito nella graduatoria dei precari, l'operatore in possesso di titolo abilitante (autorizzazione, segnalazione o altro titolo previsto dalla normativa statale o regionale) prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Il competente ufficio comunale provvede inoltre a stilare la graduatoria degli assegnatari dei posteggi detta "graduatoria assegnatari" aggiornata in base al rilascio delle concessioni dei posteggi.
5. Le graduatorie, di cui al comma precedente, vengono formate secondo i criteri delle norme statali e regionali e vengono aggiornate periodicamente dal competente Servizio comunale.

Art. 10- Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari dei posteggi non presenti alle ore 8,30 del mattino non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata, e saranno considerati assenti.
2. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, il titolo (autorizzazione, segnalazione o altro titolo previsto dalla normativa statale o regionale) che consente loro di esercitare il commercio su aree pubbliche ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
3. I posteggi risultati liberi all'orario di cui al precedente comma 1, sono assegnati, per quel giorno, mediante "spunta", agli operatori inseriti nella graduatoria dei precari del relativo settore merceologico. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi.
4. I posteggi vacanti ovvero non dati in concessione ad uno specifico titolare, possono essere assegnati ai precari presenti anche alle ore 8,00.
5. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi in forma precaria, il Comune utilizza le graduatorie di cui al precedente art. 9, distinte per settori merceologici, nelle quali sono inclusi gli operatori che abbiano prodotto apposita richiesta e attribuisce ad essi un punto per ogni presenza alla "spunta" effettuata per i posteggi del settore merceologico di appartenenza.
6. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il numero più alto di presenze.

7. In caso di parità di punteggio, è attribuita priorità all'operatore che vanti la maggiore anzianità nell'attività, in qualità di impresa attiva, come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese.
8. Qualora non siano presenti operatori precari dello stesso settore merceologico del posteggio temporaneamente libero, questo potrà essere assegnato ad un operatore precario di un altro settore merceologico, senza però che questa venga conteggiata come presenza ai fini del punteggio in graduatoria.
9. La mancata presenza alle operazioni di "spunta" per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria, salvo le assenze giustificate, come previsto dalla legge.
10. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni comunali.

Art. 11 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità di 12 (dodici) anni, ed è rilasciata dal Responsabile del settore competente secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti di questo procedimento sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale e quelle che saranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale.
3. Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio del settore "alimentare" e "non alimentare", nell'ambito dello stesso mercato possono essere concessionari di non più di due posteggi.
4. La rinuncia del posteggio da parte dell'operatore deve essere comunicata con apposita nota inviata al Suap del comune di Torrebelvicino. Detta comunicazione è considerata irrevocabile e produce la decadenza della concessione dalla data di ricevimento in atti dell'Amministrazione.

Art.12 – Migliorie di posteggi nel mercato

Il Comune, prima di pubblicare l'elenco dei posteggi che si sono resi disponibili a seguito di revoca della concessione o recesso del concessionario, comunica agli operatori del mercato un avviso per le miglurie, riservato agli stessi operatori del mercato concessionari di posteggio.

Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare domanda al Comune, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nell'avviso.

Nel caso di più aspiranti alla migluria sarà predisposta apposita graduatoria tra gli stessi secondi i criteri delle norme statali e regionali.

Art.13 - Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni

Ad intervenuta prima scadenza della concessione, le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione, sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale e quelle che saranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 14 - Sub-ingresso in autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

Per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche si applica la normativa regionale e statale vigente.

ART. 15 - Trasferimento e soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento definitivo o temporaneo, o alla soppressione di un posteggio, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare un nuovo posteggio, avente possibilmente le medesime dimensioni, compatibilmente con la disponibilità di spazi, applicando i criteri di priorità di seguito indicati:
 - Utilizzo di un posteggio eventualmente libero in quanto non assegnato ;
 - Utilizzo di un posteggio temporaneamente libero per assenza del titolare;
 - Istituzione di un nuovo posteggio nell'ambito dell'area di mercato, considerando che tale operazione non va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo del mercato.
 - Istituzione di un nuovo posteggio in prossimità dell'area di mercato.
2. In ogni caso, durante la vigenza delle concessioni, le riassegnazioni sono effettuate sulla base delle norme statali e regionali e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 16 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale del registro delle imprese vengono riservati **due appositi posteggi**, indicati nella planimetria di cui al precedente art. 3, a carattere annuale come specificato nella parte 1 del presente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.
2. La concessione di tali posteggi ha validità di 12 anni e la sua assegnazione è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore.
3. La concessione viene comunque assegnata con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale e statale e quelle che saranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale.
4. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
5. Il titolare del posteggio riservato ai produttori agricoli deve comprovare la qualità di produttore agricolo e porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

6. Il posteggio riservato al produttore agricolo, nel caso in cui il titolare sia momentaneamente assente può essere occupato da altri produttori agricoli presenti al momento della spunta (previa comunicazione contenente i dati identificativi dell'impresa) , sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In caso contrario il posteggio rimarrà da assegnare. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme statali e regionali previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
7. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti comprovanti il permanere di tale condizione nel tempo.
8. I produttori agricoli titolari di una concessione al mercato di Torrebelvicino possono cedere il relativo ramo d'azienda esclusivamente ad altri produttori agricoli, in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 17 - Autorizzazioni temporanee per espositori

Nella planimetria del mercato è individuato uno spazio di mt. 3 x 3, utilizzabile, previa concessione di utilizzo temporaneo di suolo pubblico, da imprese, associazioni, comitati, gruppi per soli scopi pubblicitari, di propaganda o altre finalità che comunque non si configurino come attività di vendita: su tali spazi possono essere posti gazebo e strutture similari nel rispetto della normativa vigente; non è consentito mantenervi furgoni o auto.

Art. 18 - Tasse e tributi comunali

Le concessioni annuali e stagionali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tassa smaltimento rifiuti solidi nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali.

Art. 19 - Decadenza, sospensione e revoca della concessione del posteggio.

1. L'operatore decade qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza.
2. Le giustificazioni relative ai casi sopra citati devono pervenire al Comune entro i 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.
3. In caso di società di persone, l'assenza per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
4. La revoca e/o la sospensione della concessione sono disposte nei casi previsti dalla legge statale e regionale.
5. La concessione è altresì sospesa in caso di mancato versamento dei tributi comunali nei termini previsti dai regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento rifiuti.

6. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, mercati festivi confermati, non viene conteggiata.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

art. 20 - modalita' di svolgimento

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto nel rispetto della normativa statale e regionale che si applica a tale attività e nel rispetto delle norme contenute in questo Piano.

Art. 21 - Individuazione zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e più in generale del commercio su aree pubbliche svolto da chiunque e in qualsiasi forma, è vietato:

- a meno di 500 metri da mercati in esercizio e da altri itineranti già in attività;

- nei parcheggi di pertinenza dei cimiteri.

- può essere svolto esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per un tempo non superiore a due ore consecutive, salvo il caso in cui occorre un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodichè l'esercente dovrà spostarsi di almeno 250 metri di distanza, come previsto dalla L.R. n. 10/2001. Per l'operatore itinerante sussiste il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. In qualsiasi momento la Polizia Locale ha la facoltà di ordinare l'allontanamento dell'esercente per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.

2. In occasione di particolari manifestazioni e limitatamente alla durata delle stesse, il

Comune può derogare ai divieti di cui sopra.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Attività commerciali nell'ambito di sagre paesane e/o altre manifestazioni locali

Attività di commercio su aree pubbliche possono inoltre essere esercitate, previa autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni organizzate da enti, associazioni, altri organismi o gruppi di operatori del settore, aventi finalità di promozione delle attività commerciali di specifica tipologia e settore merceologico. Possono, inoltre, essere autorizzate nell'ambito di iniziative di animazione,

culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, mostre-mercato o sagre.

Le domande di partecipazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

A tali iniziative possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale 06 aprile 2001 n. 10. Qualora esse prevedano la partecipazione di artigiani o di produttori agricoli, sarà applicata la specifica normativa vigente in materia.

Art. 23 - Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, in ambito comunale, è effettuata dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.

Art. 24 - Sanzioni

Per ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento non prevista e sanzionata dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. n. 10/2001, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 25 - Rinvio a disposizioni di legge ed abrogazioni.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.